



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PROPOSTA DI PARERE OBBLIGATORIO VINCOLANTE punto n. 04

Conferenza dei Comuni dell' ATO della Provincia di Milano

8 Maggio 2014

Oggetto: Parere vincolante avente ad oggetto “Delibera AEEG 643/13 – Proposte tariffarie 2014-2015 – Comune di Arluno/Acque Potabili conferma Theta pari ad 1 al servizio Acquedotto per effetto della mancata consegna delle reti al Gestore della Provincia di Milano Società Cap Holding Spa.”;

Richiamate le Delibere di Giunta Provinciale n. 141/2013 e 165/2013
con cui la Giunta della Provincia di Milano ha deliberato:

di approvare la proposta di determinazione tariffaria , fino diversa disposizione dell'AEEG, di Theta uguale ad 1 per la Gestione in Economia del servizio fognatura del comune di Trezzano Rosa e del comune di Arluno e per la Società Acque Potabili in relazione all'attività svolta al Comune di Arluno per il servizio acquedotto per gli esercizi 2012 2013 precisando il permanere per detti operatori l'obbligo previsto dal decreto presidenziale 2/2009 che prevedeva, all'allegato A, per le gestioni ritenute dall'Autorità D'Ambito non conformi che ogni aumento posto in essere dalla tariffa applicata dal 1 Gennaio 2009 fosse da riconoscere in favore dell'ATO ed ora, a decorrere dal 2013, in favore del Futuro Gestore Unitario per la costituzione di un fondo vincolato destinato agli investimenti;

Considerato che in data 1 agosto 2013 è divenuto operativo l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, Azienda Speciale costituita ai sensi ed agli effetti dell'art. 48 della legge 23/06;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito subentra nei poteri prima attribuiti, in via sostitutiva alla Giunta Provinciale, di cui alla sopra detta legge regionale;

Considerata la determinazione n. 459/R/ idr di AEEG “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario” provvedimento di integrazione dei precedenti provvedimenti delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr di determinazione del MTT (Metodo tariffario Transitorio al SII) per la definizione delle tariffe al servizio per gli anni 2012- 2013;

Considerato che il suddetto provvedimento integrava il contenuto delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr e dei relativi allegati recanti il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, nonché le linee guida per l'aggiornamento del piano economico-finanziario, di cui alla deliberazione 73/2013/R/idr;

Considerato che in data 11 novembre '13 è pervenuto il ricorso della Società Acque Potabili contro la delibera della Giunta Provinciale n. 165/2013 nella parte in cui assume “*di approvare la proposta di determinazione, fino diversa disposizione dell'AEEG, di Theta uguale ad 1 per la Gestione in Economia*

del servizio fognatura del comune di Arluno e per la Società Acque Potabili in relazione all'attività svolta al Comune di Arluno per il servizio acquedotto precisando il permanere per detti operatori l'obbligo previsto dal decreto presidenziale 2/2009 che prevedeva, all'allegato A, per le gestioni ritenute dall'Autorità D'Ambito non conformi che ogni aumento posto in essere dalla tariffa applicata dal 1 Gennaio 2009 fosse da riconoscere in favore dell'ATO ed ora, a decorrere dal 2013, in favore del Futuro Gestore Unitario per la costituzione di un fondo vincolato destinato agli investimenti;"

Considerato che la stessa Società aveva altresì presentato ricorso 2223/12 contro la decisione della Segreteria Tecnica – in autotutela – di non riconoscere alcuna salvaguardia alla gestione dell'acquedotto del Comune di Arluno da parte di Acque Potabili;

Richiamate per relationem le motivazioni assunte da tutti gli atti emessi e richiamati nei precedenti provvedimenti, in via non esaustiva di seguito indicati:

- 1) documento Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito del 29 maggio 2013 avente ad oggetto "annullamento in autotutela del 06.12.2011 prot.196041 con cui l'ATO della Provincia di Milano aderiva alla richiesta della Società Acque Potabili S.p.A di essere qualificata come concessionaria di servizio pubblico "salvaguardia" in forza del comma 3 dell'art.10 della Legge 36/94".
- 2) atto di diffida ATO del 6/09/2012 prot. 157018 e del 22/07/2013 prot. 187427;

Considerato che Acque Potabili, per sua scelta processuale, ha ritenuto di non richiedere provvedimenti cautelari e conseguentemente i provvedimenti emessi dall'ATO risultano attualmente essere efficaci e vigenti;

Considerato che con numerose lettere di diffida (tra le tante quella del 22/07/2013 prot. 187427) l'Autorità ha richiamato la Società Acque potabili a procedere alla consegna delle reti al Soggetto gestore Cap Holding al fine di dare completezza al modello organizzativo stabilito con delibera di Consiglio Provinciale del 5 aprile 2012 e ribadito nella delibera 25 luglio 2013;

Considerato che, a fronte di quanto sopra, risulta evidente che la Società Acque Potabili non ha volutamente proceduto né alla consegna delle reti – rispondendo alle lettere di diffida della Autorità e del Comune di Arluno – né a richiedere l'emissione di provvedimenti giurisdizionali seppure cautelari;

Richiamata la deliberazione n 3 del 18 Novembre 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ritenendo di dover confermare quanto deliberato dalla Giunta Provinciale 141/2013 e 165/13, anche alla luce dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/AEEG:" Condizioni per l'aggiornamento tariffario, "permanendo la situazione di irregolarità al Comune di Arluno, deliberava :

- di confermare, senza effetto novativo ed anche per le motivazioni suddette, quanto deliberato dalla Giunta Provinciale 141/2013 e 165/2013 e conseguentemente, sospendere l'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla Delibera 585/2012 determinando il $\theta=1$ per il "Gestore del segmento di Acquedotto del Comune di Arluno" Acque Potabili, con sede in Torino, corso XI febbraio 22;

Richiamata infine la Deliberazione n 5 del 5 Dicembre 2013 di Costituzione in Giudizio dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con delega di rappresentanza e difesa allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo del foro di Milano, in opposizione al ricorso avanti al TAR Lombardia notificato all'Azienda il 11/11/2013 (Prot. Uff. ambito n.2402) promosso da Acque Potabili S.p.A. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Provinciale n.165/2013 "Determinazioni in ordine alle tariffe del servizio idrico integrato con riferimento al metodo tariffario transitorio di cui alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia elettrica ed il gas n.585/2012", nonché della nota 23/07/2013 prot. 188447 con cui la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ne ha dato comunicazione alla società ricorrente".

Dopo quanto richiamato e precisato



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Considerata l'esigenza di dover riconsiderare la problematica in relazione alla **Delibera AEEG 643/13/R/IDR** in definizione del MTI per la predisposizione delle proposte tariffarie al Servizio Idrico per il periodo 2014-2015 considerato in particolare l'art. 7 della Delibera medesima "*Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario*" che di fatto conferma quanto già previsto dall'art 3 della deliberazione 585/12R/IDR ed in particolare recita :

"Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercitare il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa ... è sospeso, inoltre l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale"

Verificato il permanere della **situazione di irregolarità** al servizio *acquedotto* del Comune di Arluno non avendo ancora provveduto alla data odierna la Società Acque Potabili alla consegna degli impianti al Gestore della Provincia di Milano Società CAP Holding .

Esaurita la presentazione del punto il Presidente

Propone alla Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano ai sensi dell'art.48 della Legge Regionale Lombardia 26/2003 **di esprimere** :

1. **Parere favorevole** in merito alla sospensione per il "*Gestore del segmento di Acquedotto del Comune di Arluno*" Acque Potabili, con sede in Torino, corso XI febbraio 22 , all'applicazione dell'incremento tariffario in esecuzione del MTI di cui alla Delibera AEEG 643/13/R/IDR **determinando**, fino a diversa disposizione AEEG, **anche per gli esercizi 2014 2015, theta 1 (uno)** e ciò in applicazione dell'articolo 7 della stessa Deliberazione AEEG.
2. **Parere favorevole** in merito alla trasmissione del presente provvedimento alla AEEG, per sue definitive determinazioni.

Il Presidente propone inoltre alla Conferenza dei Comuni espressione di **parere favorevole in merito all'immediata eseguibilità del provvedimento.**

